

MANCATA PRODUZIONE INTEGRALE DELLA COPIA DELLA SENTENZA APPELLATA:

GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DELLA CASSAZIONE

(Annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.11.2016, n. 24437](#))

di **Giulio SPINA***

IL CASO

La Corte d'appello adita dichiarava **improcedibile l'appello**, avendo **l'appellante prodotto una copia della sentenza impugnata mancante di due pagine**.

I Giudici d'appello hanno argomentato che era loro **preclusa la possibilità di pronunciare nel merito del gravame in ragione della mancata produzione integrale della copia della sentenza impugnata**, non potendo disporre di elementi sufficienti ad esprimere la decisione (spiegando le ragioni per cui era indispensabile la lettura delle pagine mancanti delle sentenza gravata, non avendone altrimenti comprensione alla luce dei motivi di appello e delle difese dell'altra parte).

Tale decisione veniva impugnata in Cassazione.

LA SOLUZIONE

I Giudici di legittimità **cassano la sentenza impugnata**, affermando che il giudice di appello, il quale rileva che l'appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base al complesso dei documenti disponibili, **deve assegnare all'appellante stesso un termine per provvedere al deposito** di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito dichiarare l'improcedibilità dell'appello.

* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

ARGOMENTAZIONI

NORME RILEVANTI

Art. 347 c.p.c., comma 2.

Al riguardo la Suprema Corte spiega quanto segue:

- tale norma non prevede eccezioni alla **regola che il deposito di copia (completa) della sentenza appellata vada effettuato dalla parte appellante** mediante inserimento nel **proprio fascicolo**;
- tal adempimento non deve necessariamente avvenire all'atto della costituzione dell'appellante, né entro la prima udienza, essendo comunque sufficiente che sia **assicurata la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello al momento della sua decisione**.

Art. 348 c.p.c.

Al riguardo, i Giudici precisano che detta norma, nella formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, **non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata**.

LE OPZIONI OPERATIVE

Ciò posto, la Cassazione espone le **soluzioni operative prospettate dalla giurisprudenza di legittimità**.

A. Improcedibilità

Il giudice di appello, il quale, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, non potendo avviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito.

Rif. giurisprudenziali: Cass. 1079/2014 e 15303/2006.

B. Decisione di merito sulla base degli atti o inammissibilità dell'appello

La mancanza in atti della sentenza di primo grado impugnata, ancorchè quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame (il che non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione) impone al giudice di appello:

- a) se la decisione è possibile sulla base degli atti: l'emissione di una **decisione di merito**;*
- b) se il contenuto della sentenza impugnata non è desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello: una decisione di **inammissibilità** per carenza degli elementi essenziali dell'atto di appello (e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi").*

Rif. giurisprudenziali: Cass.27536/2013 e 238/2010.

C. Decisione di merito sulla base degli atti o inammissibilità dell'appello

*Il giudice di appello, il quale rileva che l'appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base al complesso dei documenti disponibili, **deve assegnare all'appellante stesso un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito dichiarare l'improcedibilità dell'appello.***

Rif. giurisprudenziali: Cass. 23395/2015, 16938/2006; ma già Cass. 2948/1998, in base al testo dell'art. 348 previgente alla legge n. 353 del 1990.

L'ORIENTAMENTO CONDIVISO DA CASS N. 24437/2016

La pronuncia in commento condivide il terzo orientamento in quanto:

- se l'appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata **non va immediatamente dichiarata l'improcedibilità dell'appello in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte**, cioè una condotta ad essa imputabile sotto il profilo dell'inerzia o imprudenza (cfr., i riferimenti giurisprudenziali prima richiamati);
- l'orientamento condiviso è coerente con il principio espresso dalle **Sezioni unite** per cui va **escluso che la notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina dia luogo ad una difformità dell'atto rispetto al modello legale, oppure ad una carenza dei presupposti dell'impugnazione** ([Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.09.2016, n. 18121](#): *la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese*).